

## VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 14 gennaio 2021 in video conferenza

tra

**Associazione Agenzie Societarie UnipolSai, Legacoop**

e

**FIRST CISL, FISAC CGIL e UILCA**

Si è convenuto di rinnovare per il triennio 2020/2022 il CCNL per il personale amministrativo e produttivo delle agenzie di assicurazione in gestione libera aderenti alla Associazione nazionale agenzie societarie UnipolSai Assicurazioni e alla L.N.C.M., scaduto il 31/12/2016 con le seguenti modifiche e integrazioni:

### **Parte economica**

Nel triennio 2020/2021/2022 l'aumento tabellare sarà del 2,50%.

Le parti convengono, che l'inflazione concordata per il triennio 2014/2016 è risultata superiore a quella reale. Tale differenziale copre anche l'eventuale scostamento derivante dall'inflazione registrata nel successivo quadriennio.

Gli aumenti tabellari mensili (uguali tra assunti prima e dopo il 19/07/2004) verranno erogati con effetto dal 01/01/2021 per il 2,50%, come da tabella allegata (All. 1) calcolata sulle tabelle retributive vigenti.

### **Aumenti periodici di anzianità**

Gli aumenti periodici d'anzianità maturano dopo ogni biennio a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di assunzione.

Con decorrenza 1/1/2021, ad esclusione dei lavoratori assunti a decorrere dalla data del 19/07/04, inquadrati nella parte prima del contratto la cui paga base è determinata sulla base dei livelli da 2n a 3qn, gli importi degli aumenti periodici di anzianità sono determinati in misura percentuale pari al 1,8% della paga base come da tabella allegata (All. 2).

Il numero degli scatti già maturati concorrerà alla determinazione del numero complessivo degli scatti spettanti e i relativi importi non subiranno modifiche.

Il periodo intercorso dalla maturazione dell'ultimo scatto sarà considerato utile ai fini della maturazione dello scatto successivo.

Il numero degli aumenti biennali è stabilito nella misura di dieci per tutti i lavoratori in forza al 24/02/1995.

Il numero degli aumenti biennali è stabilito nella misura di otto per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data del 24/02/1995.

Per i lavoratori assunti successivamente alla data del 24/02/1995 che alla data del 31/12/2020 avessero già raggiunto i sei scatti, limite massimo precedentemente previsto, la data di maturazione dei successivi due scatti decorrerà nel modo seguente:

- per coloro che hanno maturato il 6° scatto da più di 24 mesi il 7° scatto decorrerà dall'1/1/2021; l'8° maturerà al 01/01/2023;
- per coloro che hanno maturato il 6° scatto da meno di 24 mesi il 7° scatto decorrerà al raggiungimento dei 24 mesi dallo scatto precedente e così successivamente.

### **Assistenza sanitaria**

E' prevista, a favore dei lavoratori, con effetto 01/01/2005, l'introduzione di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.

In sede di rinnovo biennale 2021/2022 del programma di coperture sanitarie, per i lavoratori che aderiranno, il costo annuo a carico del singolo lavoratore sarà pari ad Euro 150,00 senza LTC estesa, mentre il contributo aziendale sarà pari ad € 350,00. Il premio per l'estensione della garanzia integrativa sanitaria ai familiari alla data del 01/01/2021 sarà pari ad € 210,00 per il coniuge senza LTC ed € 120,00 per ogni figlio.

Per l'anno 2021 l'incremento per il lavoratore e per l'azienda di €. 50,00, rispetto al costo precedentemente applicato, sarà rateizzato sulla base della decorrenza del nuovo piano di coperture sanitarie.

L'assistenza sanitaria sarà erogata dalla cassa denominata IPRASS ad adesione volontaria che stipulerà apposita convenzione con la compagnia Unisalute S.p.A.. Le prestazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

Le quote delle singole adesioni alla cassa sono a carico delle Aziende.

.....

### **Inquadramenti**

Si concorda la costituzione di una commissione paritetica allo scopo di aggiornare e rivedere gli attuali profili professionali. Tale commissione si insedierà entro il 28/02/2021 con l'impegno di produrre le proprie risultanze entro il 30/09/2021.

Tale commissione avrà inoltre come obiettivo l'aggiornamento del testo del CCNL per il personale amministrativo e produttivo delle agenzie di assicurazione in gestione libera aderenti alla Associazione nazionale agenzie societarie UnipolSai assicurazioni e alla L.N.C.M..

### **Malattia e Infortuni – Gravidanza e Puerperio**

L'assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata immediatamente salvo il caso di giustificato impedimento.

Alla comunicazione farà seguito l'invio del certificato medico nei termini che saranno concordati a livello aziendale e comunque non oltre il 2° giorno di malattia.

Al lavoratore compete il seguente trattamento:

1) *Conservazione del posto* – il lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di malattia od infortunio avrà diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti per un periodo di 12 (dodici) mesi nei 24 mesi precedenti anche in caso di diverse malattie. Sono esclusi dal periodo di comporta gli infortuni avvenuti in ambito professionale. In casi di malattia per gravi patologie sotto elencate la suddetta conservazione del posto sarà assicurata fino ad un massimo di 18 mesi.

Cesserà per l'Azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso i 18 mesi di malattia nei 30 mesi precedenti anche in caso di diverse malattie.

Superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato, di durata non superiore a 6 (sei) mesi, durante il quale non decorre retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.

In caso di malattia di particolare gravità tale periodo potrà essere prorogato a 12 mesi.

.....

### **Aspettativa**

Il lavoratore che sia in servizio effettivo da oltre 3 anni può richiedere, con preavviso di 15 giorni una aspettativa per un periodo non inferiore a 15 giorni e fino ad un massimo di mesi 6 ininterrotti e rinnovabili al massimo di 2 volte durante l'intera vita lavorativa.

Il Datore di lavoro ricercherà le condizioni per rendere esigibile tale richiesta.

Decorsi i 6 mesi l'Azienda potrà in via eccezionale concordare proroghe sulla base di precise richieste. Durante l'aspettativa cessa la corresponsione della retribuzione ed il periodo non è computabile ad alcun effetto. Il lavoratore che non riprende servizio al termine di detti periodi sarà considerato dimissionario, salvo i casi di comprovata forza maggiore.

### **Permessi**

Ai lavoratori che ne facciano richiesta le Aziende concederanno permessi non retribuiti e/o recuperabili per un massimo di 5 ore mensili da usufruirsi per un minimo di 1 ora ogni volta.

Per il decesso di famigliari entro il secondo grado, conviventi "More uxorio", parenti sino al 3° grado, il lavoratore potrà usufruire di 3 giornate di permesso nel primo e nel secondo caso; nel terzo caso il lavoratore potrà usufruire del tempo inferiore strettamente necessario per le esequie.

Le Aziende concederanno inoltre 16 ore di permessi retribuiti frazionabili da usufruire entro l'anno di riferimento per visite mediche specialistiche e relativi accertamenti diagnostici opportunamente documentati, non cumulabili con analoghi permessi previsti dai contratti integrativi aziendali. Eventuali integrazioni a quanto sopra determinato sono demandate alla contrattazione aziendale.

I congedi parentali previsti dalle norme in vigore dovranno essere usufruiti con una durata minima pari ad un'ora.

### **Nota a verbale**

I datori di lavoro concederanno permessi retribuiti fino a 4 ore per agevolare la partecipazione del Personale alle iniziative indette in occasione della Festa Internazionale della donna – 8 marzo.

I lavoratori potranno altresì decidere di devolvere l'importo corrispondente alle 4 ore di permesso ad Associazioni che operano per la tutela dei diritti delle donne.

### **Lavoratori studenti**

Per i lavoratori che intendano conseguire il titolo di studio di licenza della Scuola Media Inferiore e/o Licenza di Scuola Elementare, sono previste 50 ore annuali di permesso retribuito e le agevolazioni previste dall'art.10 della Legge N.300 del 20 Maggio 1970.

Per coloro che attestino la frequenza ai corsi di Scuola Media Superiore o comunque parificate e/o all'Università, specie se per titoli attinenti l'attività aziendale, sono previsti permessi retribuiti nella quantità di:

10 giorni in ragione d'anno per sostenere prove d'esame;

10 giorni in ragione d'anno solo per i frequentanti i corsi di laurea universitari.

15 giorni per la preparazione e la discussione della tesi di laurea sostenuta da lavoratori di età massima pari a 40 anni e per la sola prima laurea.

### **Diritti sindacali**

.....  
Nelle Aziende con oltre 100 dipendenti, le OO.SS. firmatarie potranno indicare un massimo di sei delegati aziendali e/o territoriali, ai quali competeranno un massimo di 1.000 ore di permessi orari retribuiti annui complessivi, per svolgere le attività relative agli incarichi richiamati all'art.30 della Legge N.300 del 20.05.1970 e/o aziendali.

Per lo svolgimento delle Assemblee le Aziende si impegnano a mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti aziendali di videoconferenza laddove presenti.

### **Preavviso**

Il periodo di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.37 sarà di:

3 mesi per lavoratori inquadrati fino al 6 livello o nella parte seconda del contratto.

6 mesi per lavoratori appartenenti all'area Quadri.

Detti periodi in caso di dimissioni si intendono ridotti ad un mese per lavoratori inquadrati fino al 6 livello o nella parte seconda del CCNL e al 50% per gli altri lavoratori. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini anzidetti risarcirà all'altra un importo pari alla differenza dei giorni non lavorati.

Durante il periodo di preavviso il lavoratore licenziato avrà diritto ad adeguati permessi retribuiti.

Per quanto disposto ai commi precedenti è tuttavia facoltà della Parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso stesso, senza che nulla sia dovuto all'altra.

### **Secondo livello di contrattazione**

Le Aziende aderenti al presente CCNL si impegnano in accordo con le Organizzazioni Sindacali ad inserire il tema relativo al "Welfare Aziendale" nel prossimo rinnovo dei rispettivi Contratti integrativi aziendali.

Le prestazioni relative agli accordi sul Welfare saranno erogate a mezzo la piattaforma denominata "wellfarecoop" e riguarderanno assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, istruzione e sostegno economico alle famiglie in relazione agli anziani ed ai figli in età prescolare.

### **Nota a verbale sulle violenze di genere**

Le Aziende riconoscono che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti, prassi o comportamenti che si configurino come molestie o violenze sul lavoro e si impegnano a bloccare, perseguire e sanzionare tali comportamenti, coerentemente con il protocollo "sulle violenze di genere" siglato tra le OO SS e la L.N.C.M.

14 gennaio 2021

Associazione Agenzie Societarie UnipolSai

Legacoop

FIRST CISL

FISAC CGIL

UILCA

	Allegato 1		01/01/2021	A regime
	31/12/2020		Tabella	Aumento
Parte I°	2	1.459,72	<b>1.496,21</b>	36,49
Parte I°	3	1.599,49	<b>1.639,48</b>	39,99
Parte I°	4	1.685,90	<b>1.728,05</b>	42,15
Parte I°	4a	1.768,46	<b>1.812,67</b>	44,21
Parte I°	5	1.890,11	<b>1.937,36</b>	47,25
Parte I°	6	2.051,55	<b>2.102,84</b>	51,29
Parte I°	1q	2.063,42	<b>2.115,01</b>	51,59
Parte I°	2q	2.342,34	<b>2.400,90</b>	58,56
Parte I°	3q	2.698,36	<b>2.765,82</b>	67,46
Parte I°	2n	1.336,22	<b>1.372,71</b>	36,49
Parte I°	3n	1.423,96	<b>1.463,95</b>	39,99
Parte I°	4n	1.500,68	<b>1.542,83</b>	42,15
Parte I°	4an	1.542,04	<b>1.586,25</b>	44,21
Parte I°	5n	1.597,84	<b>1.645,09</b>	47,25
Parte I°	6n	1.760,38	<b>1.811,67</b>	51,29
Parte I°	1qn	1.772,25	<b>1.823,84</b>	51,59
Parte I°	2qn	2.051,08	<b>2.109,64</b>	58,56
Parte I°	3qn	2.353,08	<b>2.420,54</b>	67,46
Parte II°	1p	547,93	<b>561,63</b>	13,70
Parte II°	2p	633,94	<b>649,79</b>	15,85
Parte II°	3p	750,31	<b>769,07</b>	18,76

All. 2		Scatto 1,8%
Parte I°	2	26,93
Parte I°	3	29,51
Parte I°	4	31,10
Parte I°	4a	32,63
Parte I°	5	34,87
Parte I°	6	37,85
Parte I°	1q	38,07
Parte I°	2q	43,22
Parte I°	3q	49,78
Parte II°	1p	10,11
Parte II°	2p	11,70
Parte II°	3p	13,84